



Produzione di materiale pedopornografico: configurabilità della fattispecie attenuata

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 91/2024 la norma di cui all'art. 600-ter comma 1 c.p. è stata dichiarata parzialmente illegittima nella parte in cui non ha previsto, per i casi di minore gravità, un'ipotesi attenuata che applichi una diminuzione di pena non eccedente i due terzi [...].

di [Laura Piras - Avvocato](#)

Cass. pen., sez. III, ud. 23 maggio 2024 (dep. 13 settembre 2024), n. 34588



[...] In caso declaratoria di illegittimità costituzionale successiva alla sentenza di appello, la prospettazione dell'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto ai reati di cui all'art. 600-ter, comma 1 c.p., impone l'annullamento con rinvio al giudice di merito, salvo che il fatto non sia caratterizzato da elementi tali da indurre ad escludere, secondo una valutazione di immediata evidenza, la configurabilità dell'attenuante.

Il caso

Con la sentenza in commento, la Corte ha dovuto affrontare il caso di un imputato, condannato, tra gli altri, per il **reato di pornografia minorile**, ai sensi dell'art. 600-ter comma 1 c.p.

La questione sottoposta dalla difesa con il proprio ricorso ha riguardato, da un lato, la violazione della norma in questione, con riguardo alla configurabilità, nel caso di specie, del reato di produzione di materiale pedopornografico, attesa l'assenza del pericolo di **diffusione del materiale** stesso (uno dei video era stato cestinato mentre l'altro era rimasto nella cartella foto senza essere mai stato diffuso) e, dall'altro, vizio di motivazione con riguardo all'esatta riconduzione della fattispecie in quella di minore gravità prevista a

Cass. pen., sez. III, ud. 23 maggio 2024 (dep. 13 settembre 2024), n. 34588